

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **4/1985** (ECLI:IT:COST:1985:4)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **10/01/1985**

Deposito del **14/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10677**

Atti decisi:

N. 4

ORDINANZA 10 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1980 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Marzadro Attilio, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rovereto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facoltà del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - assumendo che detta disposizione, in quanto non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost..

Considerato che nel nuovo testo dell'art. 26 c.p., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata è stata soppressa; che, d'altra parte, l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis c.p. - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa;

che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua delle disposizioni sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.